



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-396/20, 21 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:867	CHEP Equipment Pooling NV contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,	Terza	Rinvio pregiudiziale	HU	Non ultima istanza	/	/	Equivalenza - Effettività - Buona amministrazione - Neutralità dell'IVA	IVA - Diritto al rimborso - Neutralità dell'IVA

Classificazione

Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette (IVA)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva [2008/9] debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo – senza che si ponga la questione del prorata – tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso

Dispositivo

L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza – se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo – che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all'importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto soltanto nei limiti di quest'ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale.

Nota redazionale

Con la sentenza resa nella causa C-396/20 la Corte di Giustizia è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, afferente al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro differente rispetto a quello del rimborso. La CHEP Equipment Pooling, società di diritto belga, specializzata nella commercializzazione di pallet, acquista, in Ungheria, pallet che successivamente noleggia alle controllate situate in diversi Stati membri. Il 28 settembre 2017, CHEP presenta alle autorità ungheresi, nella sua qualità di soggetto passivo non residente, una domanda di rimborso dell'IVA assolta a monte, avente ad oggetto beni e servizi acquistati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. Avendo riscontrato alcune discrepanze tra la richiesta e la documentazione presentata a corredo della stessa, l'autorità tributaria di primo grado ungherese chiede a CHEP di fornirle informazioni aggiuntive, precisamente i documenti e le dichiarazioni riguardanti la realizzazione dell'evento economico relativamente a 143 fatture.

Dopo aver esaminato i documenti aggiuntivi, con decisione del 29 novembre 2017, accoglie la domanda di rimborso dell'IVA, ma per un importo inferiore. In sostanza, per le richieste il cui importo Iva era superiore rispetto a quello indicato sulla fattura corrispondente, provvedeva al rimborso solo fino a concorrenza dell'imposta indicato in fattura e, viceversa, laddove l'importo indicato in fattura era superiore rispetto a quello richiesto, riconosceva il rimborso nei limiti di quest'ultimo.

La società propone reclamo avverso tale decisione.

La Direzione dei ricorsi dell'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane tuttavia, confermava la decisione dell'autorità tributaria di primo grado. CHEP non poteva correggere un errore relativo all'importo della sua domanda iniziale di rimborso senza che tale rettifica costituisse una nuova domanda.

CHEP propone ricorso dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkáügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest-Capitale, Ungheria), l'organo giurisdizionale di primo grado, il quale respinge il ricorso.

CHEP propone allora ricorso dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), per violazione del principio di neutralità dell'IVA sancito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112.

La Kúria interrogandosi sulla possibilità, per l'amministrazione tributaria, di chiedere al soggetto passivo informazioni aggiuntive nel caso in cui, come in quello di specie, sussista una differenza tra l'importo indicato nella richiesta di rimborso e quello che appare sulle fatture presentate a suo corredo, sospende il procedimento e sottopone alla Corte la seguente questione: se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione tributaria dello Stato membro nel quale è presentata una richiesta di rimborso dell'IVA da parte di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro ritenga di disporre di elementi sufficienti per statuire su detta richiesta senza invitare tale soggetto passivo a fornire informazioni aggiuntive.

La Corte chiarisce che l'art. 20, par. 1, della direttiva 2008/9/CE dev'essere inteso nel senso che uno Stato membro non può limitarsi al rimborso IVA dell'importo richiesto dal contribuente residente in un altro Stato membro dopo aver constatato discrepanza tra gli importi dell'IVA esposti nella richiesta di rimborso e quelli contenute nelle fatture prodotte a sostegno della stessa e, segnatamente, qualora l'importo dell'IVA effettivamente assolta a monte risulti maggiore rispetto all'importo che figura sulla richiesta. In tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è tenuta - secondo il principio di buona amministrazione nonché quello di neutralità dell'IVA - ad invitare il soggetto passivo a rettificare la richiesta di rimborso mediante una domanda ulteriore, da considerarsi presentata alla stessa data di presentazione della richiesta iniziale.